

Via Fontananuova snc
83031 Ariano Irpino (AV)

P.IVA 02706910649

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1**

Interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione"
Componente 2 - Sottocomponente 1
"Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale"
Investimento 1.2
Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità
CUP: H94H22000390006

**Intervento comune
di Grottaminarda e di Vallesaccarda**

Il Progettista:

Arch. Carmine Cogliani

Il R.U.P.:

Vincenzo Solomita

Progettazione:**ESECUTIVA****Tavola:****G11****Sezione:****GENERALE**

Layout tavola: Progettazione esecutiva

Nome cartella: Piano Soc. Ambito A1

Data: Febbraio 2026

Elaborato:**- Piano di gestione dei rifiuti di cantiere****Visto:**

PIANO SOCIALE AMBITO A01

PNRR M5C2I1.2

INTERVENTI DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1

"SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE"

INVESTIMENTO 1.2

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - INTERVENTO
COMUNE DI GROTTAMINARDA – VALLESACCARDA"
CUP: H94H22000390006

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1 PREMESSA

La presente relazione si inserisce all'interno dell'attività di "Ristrutturazione con superamento delle barriere architettoniche di un edificio comunale sito nel comune di Grottaminarda alla località Fratta in Largo San Giovanni e alla riqualificazione e adeguamento impiantistico dei locali del Centro Sociale di Vallesaccarda sito in via Falcone & Borsellino"

Lo scopo della seguente relazione è quello di fornire le indicazioni circa le modalità di trattamento dei rifiuti prodotti durante le fasi di realizzazione dei lavori, fin dalle fasi di demolizioni preliminari, definendo le modalità di gestione e di conferimento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il trattamento dei rifiuti, ovvero del materiale proveniente da demolizioni, imballaggi, sfridi o altre lavorazioni, avverrà nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 152 del 2006, mediante il deposito temporaneo nei luoghi preposti all'interno dell'area di cantiere e al successivo allontanamento per conferimento ad appositi centri autorizzati.

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- D.M. Ambiente e tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto fare");
- D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, e relativi Regolamenti attuativi.
- Decreto ministeriale 24/11/2025, Nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi in materia di contratti pubblici

3 DNSH ED ECONOMIA CIRCOLARE GENERALITA'

La sostenibilità ambientale si traduce nella valutazione della conformità degli interventi al principio "Do No Significant Harm" (DNSH) mediante il sistema di tassonomia dell'UE. Questo principio, basato su sei obiettivi ambientali dell'accordo di Parigi, mira a evitare danni significativi all'ambiente. I regolamenti UE 2020/852 e (UE) 2021/241 istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza che assieme stabiliscono i criteri per assicurare che le attività economiche non causino danni rilevanti all'ambiente.

Gli investimenti devono evitare emissioni significative di gas serra, considerare i rischi climatici fisici, gli impatti sulle risorse idriche, l'uso inefficiente di risorse, la gestione sostenibile dei rifiuti, promuovere l'economia circolare ed evitare compromissione di siti protetti. Le amministrazioni monitorano gli impegni assunti dalla fase di progettazione a quella di collaudo, garantendo il rispetto degli obiettivi ambientali.

In particolare, l'attività di gestione delle materie e dei rifiuti rientra nell'obiettivo di non arrecare un danno significativo all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Infatti, significative inefficienze nell'utilizzo dei materiali recuperati o riciclati porta ad incrementi dell'uso diretto o indiretto di risorse naturali e al conseguente aumento di rifiuti, con necessità di smaltimento e quindi causando danni ambientali significativi a lungo termine.

Un ulteriore elemento volto a rafforzare e garantire la sostenibilità ambientale, in linea con la normativa vigente è rappresentato dall'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) per le attività di progettazione e realizzazione dell'opera.

4 ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI _DM 24/11/2025

I criteri minimi ambientali CAM sono requisiti ambientali definiti per le varie fasi di progettazione, volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale e lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

L'applicazione dei criteri ambientali minimi consente la valorizzazione della qualità ambientale e sociale delle attività messe a gara, la razionalizzazione dei propri consumi e la riduzione della spesa collegata.

In particolare la legge CAM al punto 2.4.14- disassemblaggio e fine vita, sono presenti le prescrizioni e la certificazione di cui i materiali usati nel progetto dovranno essere corredati.

Al punto 2.6.1- Prestazioni ambientali di cantiere sono riportate prescrizioni riguardanti le prestazioni ambientali del cantiere, che nello specifico di questo intervento riguardano le disposizioni su aree di deposito e sull'implementazione delle aree per la raccolta differenziata.

Al punto 2.6.2-Demolizione selettiva, recupero e riciclo sono riportati i criteri da seguire circa gli interventi di demolizione e rimozione dei materiali con lo scopo di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti non pericolosi. A tal proposito le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiale (demolizione selettiva).

Gli interventi di ristrutturazione che verranno realizzati devono prevedere che:

- nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006;
- il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di

- sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

5 GESTIONE DEI RIFIUTI

5.1 DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Con la produzione dei materiali di risulta provenienti dall'esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto occorre predisporre la loro gestione in funzione della tipologia di materiale e della possibile destinazione finale.


Da un'analisi preliminare si prevede che i rifiuti prodotti all'interno dell'area di cantiere saranno i seguenti:

- Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – matrice codice CER 17xxxx;
- Rifiuti di imballaggio – matrice codice CER 15xxxx.

5.2 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI PRODUCIBILI

I materiali prodotti dalle demolizioni previste dal progetto rientrano nella classificazione di Rifiuti speciali riportata nel D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 184, comma 3, in quanto compresi nella definizione del punto b) di "rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché gli eventuali rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo n. 152/2006.

L'attività di demolizione verrà svolta in maniera selettiva, adoperando tecniche di demolizione tradizionale solo dove lo stato delle opere interessate giustificano il ricorso a tale sistema.



Tramite la demolizione selettiva è previsto che almeno il 70% del peso dei rifiuti non pericolosi generati sia avviato a riciclo, riutilizzo o altre operazioni di recupero.

Secondo le previsioni del progetto, le demolizioni consisteranno nella produzione di rifiuti appartenenti alle categorie CER:

- 1701xx– cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche;
- 1702xx – legno, vetro e plastica;
- 1704xx – metalli (incluse le loro leghe);

- 1708xx – materiali da costruzione a base di gesso;
- 1709xx – altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione.
- Murature e tramezzature in laterizio intonacato – 170107;
- Laterizi da solai – 170102 o 170107 nel caso di impossibilità di separarli adeguatamente;
- Gli infissi (porte e finestre) dovranno essere recuperati o riutilizzati in altri cantieri, o destinati a riciclo separando i vari elementi costituenti:
 - vetro - 170202;
 - legno – 170201;
 - pvc - 170203;
 - alluminio – 170402;
 - ferro e acciaio – 170405;
- Pavimenti e rivestimenti:
 - Mattonelle e ceramiche – 170103 o 170107 nel caso di impossibilità di separarli adeguatamente;
- rivestimenti delle coperture:
 - legno – 170201;
 - mattoni (coppi) – 170102;
- detriti da demolizione delle strutture:
 - calcestruzzo e inerti vari – 170101 o 170107 nel caso di impossibilità di separarli adeguatamente;
 - armature metalliche – 170405;
- rifiuti misti non pericolosi dovuti all'attività di demolizione – 170904.
- Demolizioni degli impianti:
 - metalli – 170405;
 - materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (fibra di vetro) – 170603;
 - rifiuti urbani non differenziati – 200301.

5.3 GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI

Dalla demolizione delle varie componenti verranno prodotti rifiuti inerti che verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

L'attività di demolizione verrà svolta in maniera selettiva, adoperando tecniche di demolizione tradizionale solo dove lo stato delle opere interessate giustificano il ricorso a tale sistema. Previa caratterizzazione di non pericolosità, in cantiere si provvederà inoltre al recupero dei materiali inerti provenienti dalle strutture, tramite frantumazione, così da poterli riutilizzare come materiali aridi per riempimenti, vespai e drenaggi.

5.4 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

5.4.1 Gestione dei rifiuti e soggetti responsabili

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso; pertanto, in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).

A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione. Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto subappaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza.

La gestione dei rifiuti è onere in capo al soggetto produttore e consiste in:

- Classificazione ed attribuzione dei codici CER corretti, con conseguente modalità gestionale per ciascuna categoria;
- Deposito dei rifiuti in attesa dell'invio a smaltimento, recupero o riciclo;
- Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento, previa verifica di:
 - Iscrizione all'albo del trasportatore;
 - Autorizzazione del gestore dell'impianto di conferimento;
 - Tenuta del registro di carico/scarico ed emissione del formulario di identificazione dei rifiuti;
 - Verifiche finali.

5.4.2 Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti dovrà essere attribuita dal produttore, in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE), come di seguito riportato:

- Identificazione del processo che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi;
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto;
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al primo punto di questo elenco.

I rifiuti dovranno essere inoltre sottoposti a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D. Lgs. 152/2006 di smaltimento/recupero, sia esso nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.).

5.4.3 Registri e trasporti in discarica

La successiva gestione dei rifiuti e dei materiali da demolizione verrà condotta seguendo i disposti del D.Lgs. 152/2006 assolvendo ai propri obblighi secondo le seguenti priorità:

- Smaltimento autonomo dei rifiuti;
- Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
- Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

In caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati dovrà essere verificato che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti mediante i necessari controlli preliminari, ovvero:

- iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di rif. (CER) che si intende far trasportare;
- mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del provvedimento di iscrizione;

- provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di R/D o l'iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili.
- avvenuta presentazione delle garanzie finanziarie.

Il trasporto degli stessi verrà eseguito in conformità all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, a cura di aziende che si occupano del trasporto e gestione di rifiuti, qualificate e certificate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali seguendo i disposti previsti dalle normative vigenti e predisponendo tutta la documentazione necessaria per legge.

Al fine di conservare i materiali destinati al riciclo e al riutilizzo che non contengano contaminanti e frazioni di rifiuto umido saranno svolte le seguenti azioni:

- allestimento di adeguata area per la separazione dei rifiuti e per la separazione dei materiali per un potenziale riciclo, recupero, riutilizzo, e restituzione;
- predisporre piccoli contenitori di smistamento scarrabili convenientemente situati in varie aree di lavoro, queste ultime ben segnalate; etichettatura dei cassoni per il riciclaggio, con un'immagine rappresentativa dei materiali da riciclare. In caso di cassoni per il riciclo di materiale misto si farà attenzione che all'interno non vi sia frazione di materiale umido;
- identificazione di un settore specifico in cui i rifiuti pericolosi saranno separati, stoccati e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto dovrà:

- compilare un formulario di trasporto;
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti;
- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

5.5 DEPOSITO TEMPORANEO

5.5.1 Generalità

L'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 al comma 1, punto b) definisce il "deposito temporaneo prima della raccolta" come il "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale".

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il già menzionato limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Sulla recinzione di ogni area dovrà essere posizionata apposita cartellonistica riportante il codice CER del materiale da smaltire.

Si rimanda alla tavola grafica del PSC dove viene riportato in seguito il deposito temporaneo dei materiali.

5.5.2 Criterio di scelta e la gestione delle aree di deposito temporaneo

Come espresso nel paragrafo precedente i rifiuti prodotti in cantiere attenderanno il trasporto a destinazione finale in un'area dedicata all'interno del cantiere stesso.

L'area di deposito dei rifiuti sarà al riparo dagli agenti atmosferici e saranno prese precauzioni affinché non ci sia rischio di sversamenti di sostanze nocive nei terreni.

Sarà previsto che il deposito dei rifiuti sia diviso per comparti separati per tipologie (CER) in quanto, in caso di presenza di rifiuti pericolosi, ci consente una accurata gestione degli scarti ed inoltre perché la norma italiana vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi (art. 187 del D. Lgs. 152/2006).

La localizzazione dell'area, da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, è stata selezionata dalla figura del Coordinatore della gestione ambientale di cantiere sulla base dei seguenti criteri:

- La superficie dedicata al deposito temporaneo dovrà, in via preferenziale, essere individuata in un'area già adibita a piazzale, allo scopo di evitare l'eventuale contaminazione dei suoli; altrimenti, se non si individuano aree esistenti, il coordinatore dovrà provvedere alla sistemazione dell'area mettendo in atto opportuni sistemi per garantire una separazione fisica del piano di appoggio delle aree di deposito dai suoli interessati;
- le aree di deposito devono risultare poste planimetricamente in zone tali da minimizzare i percorsi dei mezzi interni al cantiere dalle aree di lavorazioni al deposito e il percorso dei mezzi trasportatori a destino finale per le operazioni di carico, cercando di evitare interferenze dello stesso con le attività di cantiere.

Indipendentemente dalla sua localizzazione, l'area di deposito dovrà:

- essere provvista di opportuni sistemi di isolamento dalle aree esterne, quali cordoli di contenimento e pendenze del fondo appropriato, volte al contenimento di eventuali acque di percolazione. Le acque di percolazioni eventualmente prodotte dovranno essere inviate alla rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti prevista in progetto;
- essere suddivisa per comparti dedicati all'accoglimento delle diverse tipologie di CER. Le dimensioni dei singoli comparti devono essere determinate sulla base delle stime dei 31 quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo;
- ove si prevede lo stoccaggio del materiale direttamente sul piano di appoggio dell'area di deposito, senza l'utilizzo di contenitori (cassoni, containers, bidoni, ecc...), si dovrà provvedere alla separazione del materiale dal fondo con opportuno materiale impermeabilizzante selezionato in funzione della tipologia di materiale stoccato e del grado di contaminazione dello stesso.

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere provvederà a coordinare le operazioni di carico e scarico del deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni poste dall'articolo 183, comma 1 lettera b).

Gli sfridi, rifiuti derivanti dalle demolizioni, lavorazioni, imballaggi ed altro, dovranno essere allestite in corrispondenza delle aree di cantiere delle apposite aree di trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti.

Questi ultimi separati in apposite aree designate in funzione del codice CER di riferimento e collocati all'interno cassoni metallici a tenuta, con copertura di protezione dalle intemperie o comunque in sistemazioni atte ad evitare il possibile dilavamento dei materiali al loro interno.

I cassoni metallici dovranno essere periodicamente svuotati al fine di evitare la formazione di possibili accumuli.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sulla gestione dei depositi temporanei.

RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI	
Rifiuti tenuti distinti per tipologia		Rifiuti tenuti distinti per tipologia	
Rispetto delle buone prassi in materia di deposito		Rispetto delle buone prassi in materia di deposito	
Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore	Cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità di deposito	Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore	Cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità di deposito
	Al superamento dei 20 mc totali in deposito e comunque una volta all'anno		Al superamento dei 10 mc totali in deposito e comunque una volta all'anno
		Rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose	
		Rispetto delle norme tecniche sul deposito dei componenti pericolosi contenuti nei rifiuti	

Sommario

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	DNSH ED ECONOMIA CIRCOLARE GENERALITA'	2
4	ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI _DM 24/11/2025.....	3
5	GESTIONE DEI RIFIUTI	4
5.1	DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE	4
5.2	CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI PRODUCIBILI	4
5.3	GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI	5
5.4	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	5
5.4.1	<i>Gestione dei rifiuti e soggetti responsabili</i>	<i>5</i>
5.4.2	<i>Classificazione dei rifiuti</i>	<i>6</i>
5.4.3	<i>Registri e trasporti in discarica.....</i>	<i>6</i>
5.5	DEPOSITO TEMPORANEO	7
5.5.1	<i>Generalità.....</i>	<i>7</i>
5.5.2	<i>Criterio di scelta e la gestione delle aree di deposito temporaneo</i>	<i>8</i>